

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Persiste, onorevole Mancardi?

**MANCARDI.** Sì!

**PRESIDENTE.** Ebbene, mettiamolo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Mancardi.

Lo rileggo:

« L'anzianità non dà diritto a promozione quando un impiegato sia notato di negligenza persistente nel registro di matricola. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 20 del Ministero che è così concepito:

« Art. 20. L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da riconosciuta idoneità e diligenza. »

(È approvato.)

« Art. 21. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e a parità di tali date, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado inferiore. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età avrà la precedenza. »

« Nel computo dell'anzianità verrà detratto il tempo, durante il quale l'impiegato fosse stato sospeso, e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancardi.

**MANCARDI.** Mi pare che questo articolo era già stato concordato tra l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione, nel senso di riferirsi senza altro, nel computo dell'anzianità, alla legge sulle pensioni; e questo accordo ha avuto luogo in occasione che io ebbi l'onore di essere chiamato in seno della Commissione, quindi mi riesce di sorpresa di non trovarlo compreso fra gli altri due articoli che si dichiarano concordati fra la Commissione e l'onorevole presidente del Consiglio. Avrei creduto di trovarlo riprodotto colle modificazioni concordate.

**PRESIDENTE.** Non è riprodotto, è stampato nel progetto; è l'antico articolo 20, 21 della Commissione.

**LUGLI, relatore.** Io appunto aveva domandato la parola per prevenire l'onorevole Mancardi nella osservazione da lui fatta.

Il secondo capoverso dell'articolo 21 venne ritirato dalla Commissione, e venne ritirato perchè non si trova in armonia colle disposizioni della legge sulle pensioni. La Commissione era stata mossa ad introdurre questo emendamento per fare una distinzione tra l'impiegato punito, *sospeso*, e l'impiegato che avesse chiesto l'aspettativa per motivi di famiglia; ma visto che contraddiceva alle disposizioni della legge sulle pensioni si determinò

di toglierlo, e ciò è in relazione a quanto ha testè accennato l'onorevole Mancardi.

**PRESIDENTE.** Lo ritira ora; ma qui io lo trovo stampato.

**RICOTTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RICOTTI.** Ci sono molti esempi in cui l'anzianità del grado non corrisponde alla legge delle pensioni. Vi sono cioè certi servizi che contano come anzianità nel liquidare la pensione e che non contano come anzianità di grado per la promozione.

Quindi non troverei nessuna difficoltà a che questa legge prescrivesse, come era stato proposto dall'onorevole Commissione, che nelle promozioni gli impiegati in aspettativa perdessero metà della loro anzianità sia che nella legge delle pensioni questo tempo fosse totalmente eliminato, sia che fosse totalmente computato.

Sono due cose del tutto distinte che possono esistere indipendentemente l'una dall'altra.

Mi pare quindi che la difficoltà che ha fatta l'onorevole relatore su questo punto non regga completamente. Sarei perciò di opinione di conservare la dicitura della proposta fatta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ricotti, secondo il regolamento ella non può ripigliare un emendamento abbandonato.

**RICOTTI.** Mi contento di aver fatta l'osservazione e non fo nessuna proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque rileggo e metto ai voti l'articolo 21:

« L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e a parità di tali date, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado inferiore. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età avrà la precedenza. »

(È approvato.)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** E il secondo alinea?

**PRESIDENTE.** Ma se dice che è ritirato!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** È ritirata la modificazione, mantenendo la proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Dunque leggo il secondo alinea del Ministero:

« Nel computo dell'anzianità verrà detratto il tempo, durante il quale l'impiegato fosse stato sospeso, e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

A questo articolo l'onorevole Miceli propone la